

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria: visita ispettiva  
(dicembre 2012)**

*Dovendo separarmi dalla mia attuale socia, dovrei traslocare, con la mia parte di strumentazione, nel nuovo studio. Sempre leggendo il suo testo, il comune dovrebbe rilasciarmi l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, se tutto risultasse conforme. La domanda che le porgo è la seguente: la valutazione dell'idoneità prevede che nello studio siamo già presenti anche gli arredi e le poltrone, oppure potrebbe avvenire solo con una valutazione dei locali, dell'impiantistica, ...trasportando in un secondo momento le attrezzature? Nel primo caso, quando quindi lo studio è completato, io però non potrei esercitare fintanto che non mi viene concessa l'autorizzazione, quindi potrei avere uno stop lavorativo di parecchie settimane non potendo più lavorare nella vecchia sede nè in quella nuova. Si può in qualche modo ovviare a questo grosso disagio?*

**Risponde il dott. Antonino Addamo.**

La visita ispettiva da parte della Commissione dell'Azienda sanitaria locale inerente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ha il fine di verificare l'adeguatezza e il possesso da parte della struttura di requisiti minimi indispensabili (strutturali, tecnologici e organizzativi) per garantire la sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate, pertanto devono essere presenti al momento della visita anche le attrezzature, riuniti, manipoli, autoclave ecc. corredati dalla documentazione prevista a dimostrazione della presenza di tali requisiti. Il numero dei riuniti e la dotazione tecnologica è oggetto di verifica come stabilito nei requisiti specifici del DGR 327/04 : Accertamento Del Possesso Dei Requisiti Per L'autorizzazione All'esercizio Degli Studi Odontoiatrici.

Per ovviare a tempi morti e comprensibili disagi potrà essere opportuno prendere accordi diretti con la Commissione dell'Azienda sanitaria locale di riferimento che deve fare la verifica anche perché i giorni per ottenere l'autorizzazione non sono 60 ma possono arrivare fino a 90:

"...l'accertamento è effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità sanitaria locale competente....." L.R. 34/98 Art.4 comma 2.

"...Il Comune, preso atto del parere della commissione, entro i successivi 30 giorni, rilascia l'autorizzazione...." comma 4 L.R. 34/98 Art.4.